209/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79463 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.

Mario Lucci.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli.

RESISTENTE

ASL ROMA 5, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valentino Vescio di Martirano e dall'avv. Enrica Cipolletti.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha contestato il verbale della Commissione medica del 12/05/2022 e ha rappresentato di essere affetto dalle seguenti patologie: "spondilodiscoartorsi con discopatie degenerative diffuse ed ernie discali dorsali con sofferenza neurogena cronica, esiti di pregresso intervento per ernia discale L4 – L5 a grave impegno funzionale, dismetria bacino, depressione ansioso depressiva, cervicobrachialgia bilaterale, deficit di forza all'arto superiore sinistro, ipercifosi dorsale di grado elevato, degenerazione cuffia dei rotatori, limitazione dei movimenti delle spalle e scrosci articolari, stenosi canale vertebrale L4 – L5 SX, danno radicolare cronico bilaterale, poliradicoloneuropatia cronica invalidante, deficit di forza arti superiori, discopatia degenerativa, mielopatia dorsale". Ha evidenziato di aver chiesto con istanza amministrativa dell'8/04/2022 i benefici di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000. Ha concluso chiedendo di riconoscere un'invalidità superiore al 74% e, quindi, i benefici di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario, e in via istruttoria ha chiesto la nomina del ctu.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con comparsa di costituzione il resistente ASL ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese ovvero compensazione delle stesse; con comparsa di costituzione l'INPS ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire, nel merito l'infondatezza della domanda e in via istruttoria si è opposto alla nomina del CTU e in subordine ha nominato i consulenti di parte. Ha concluso per l'inammissibilità e/o rigetto, con vittoria di spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'esito udienza del 22/11/2023, con l'ordinanza n. 189/2023 è stato chiesto il parere medico legale al C.M.L, Sezione speciale presso la Corte dei conti, fissando l'udienza del 23 ottobre 2024 per la prosecuzione del giudizio.

Con nota del 18/09/2024 il CML ha convocato le parti per le operazioni peritali in data 29/10/2024 e ha chiesto una proroga di giorni 180 per il deposito del parere, decorrente dal 18/09/2024 e con ordinanza n. 6/2024 l'udienza per la prosecuzione del giudizio è stata rinviata al 16 aprile 2025.

Il CML ha depositato il parere medico legale.

All'udienza del 16/04/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Laura Fratarcangeli per delega per il ricorrente e l'avv.

Gianna Fiore per l'INPS si sono riportati ai rispettivi atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Diritto

In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva ASL ROMA 5, in quanto la materia dell'invalidità è di competenza esclusiva dell'INPS; le spese di lite sono compensate, trattandosi di decisione in rito ai sensi dell'art. 31 c.g.c.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto di riconoscere i benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000. Al riguardo, il CML, sezione speciale presso la Corte dei conti, dopo aver esaminato la documentazione e a seguito di visita diretta, ha formulato il giudizio diagnostico e ha rilevato che le infermità complessivamente considerate determinano una percentuale d'invalidità pari al 79%.

Con riferimento all'eccezione d'inammissibilità per carenza d'interesse, essa non è fondata, in quanto sussiste l'interesse della ricorrente ad avvalersi dei benefici previsti ai fini pensionistici (questa Sezione, sent. n. 361/2021 e n. 34/2023).

Nel merito, il suddetto parere medico – legale,

peraltro non oggetto di analitica contestazione da parte del resistente, è condiviso da questo giudice e, quindi, il ricorso è accolto.

Alla soccombenza, segue la condanna del resistente INPS alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nulla per le spese di giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'ASL ROMA 5, con compensazione delle spese di lite;
- accoglie il ricorso;
- condanna il resistente INPS alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16

aprile 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.04.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
17.04.2025 13:16:20
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03